



Spett.le Comune di Calcio
protocollo@pec.comune.calcio.bg.it

Spett.le Provincia di Bergamo
- Settore Ambiente
- Settore Pianificazione Territoriale e Urbanistica
Ufficio Strumenti Urbanistici
protocollo@pec.provincia.bergamo.it

Spett.le ARPA - Bergamo
dipartimentoobergamo.arpa@pec.regione.lombardia.it

Regione Lombardia - Giunta DIREZIONE GENERALE
SVILUPPO ECONOMICO COMMERCIO, SERVIZI E FIERE
sviluppo_economico@pec.regione.lombardia.it

Regione Lombardia
D.G. Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi
agricoltura@pec.regione.lombardia.it

Regione Lombardia
D.G. Territorio e Protezione Civile
territorio_protezionecivile@pec.regione.lombardia.it

Regione Lombardia
D.G. Ambiente e Clima
ambiente_clima@pec.regione.lombardia.it

Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per
le Province di Bergamo e Brescia
mbac-sabap-bs@mailcert.beniculturali.it

ATS Provincia di Bergamo
Settore Prevenzione- Ufficio sanità pubblica
Distretto Bergamo-Ovest-Romano di Lombardia (Bg)
protocollo@pec.asst-bgovest.it

Ufficio Comando VV.F. Prevenzione incendi
com.prev.bergamo@cert.vigilfuoco.it

Parco Oglio Nord
parco.oglionord@pec.regione.lombardia.it

Bergamo, 24.08.2020

OSSERVAZIONI ALLA PROCEDURA VAS DEL SUAP IN VARIANTE IN COMUNE DI CALCIO – PROPONENTE ZENI WASH – PER LA REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA STAZIONE CARBURANTE CON IMPIANTO DI LAVAGGIO DI MEZZI INDUSTRIALI, CHIOSCO BAR SHOP, TAVOLA CALDA FREDDA E PARCHEGGIO TRUCK

Le scriventi associazioni, portatrici istituzionalmente, in forza dell'individuazione con D.M. quali associazioni di protezione ambientale ai sensi dell'art. 13 della L. 349/86, nonché statutariamente vocate alla tutela ambientale, intesa anche quale preservazione delle risorse ecosistemiche attraverso la partecipazione ai processi decisionali e valutativi in materia ambientale, presa visione degli atti pubblicati sul sito SIVAS quanto al SUAP in oggetto, con la presente formulano una serie di osservazioni in tema di

1. Improcedibilità del SUAP. Contrasto con le previsioni del PTR e del PTCP.
2. Violazione della normativa in tema di VAS. Carenze metodologiche e contenutistiche della VAS e dei relativi elaborati. Biodiversità e salute.
3. Assenza di screening di incidenza o di studio di incidenza. Mancato coinvolgimento degli Enti gestori di Rete Natura 2000.
4. Assenza totale della adeguata valutazione paesaggistica.
5. Mancati approfondimenti idrogeologici, tecnici, di impianti a rischio di incidente rilevante, di impatto acustico.

RILIEVI PRELIMINARI

Scoping o Rapporto ambientale?

Si segnala, dopo aver visionato la sezione SIVAS e scaricato la relativa documentazione, che il documento di orientamento iniziale (c.d. Scoping) pubblicato con il titolo "Rapporto ambientale analisi contesto" altro non è che lo stesso rapporto ambientale, sempre di 180 pagine, che viene pubblicato in tale diversa sezione come "Rapporto ambientale allegato analisi di contesto". Delle due l'una, o manca il documento di scoping, a cui le scriventi associazioni non possono presentare alcuna osservazione in violazione della direttiva 42/2001/UE sulle finalità del piano/programma e sulla sua coerenza intrinseca, o manca il Rapporto Ambientale. Si chiede sul punto il chiarimento dovuto e l'integrazione della documentazione con assegnazione dei termini necessari.

Documentazione priva di asseverazione e assenza delle professionalità coinvolte nelle specifiche tematiche. Autorità competente priva della specifica professionalità.

Dalla documentazione scaricata dal sito non è possibile comprendere chi ne ha sottoscritto i testi, chi è responsabile delle relative affermazioni o delle relative lacune. Si chiede pertanto il caricamento sul sito della documentazione con il protocollo in entrata dei documenti pubblicati, e la produzione sempre sul sito delle copie sottoscritte digitalmente o asseverate dai relativi professionisti che ne devono aver curato le varie sezioni, con indicazione della relativa paternità. Il coinvolgimento nella redazione degli atti di soli architetti rende infatti priva di pregio l'esposizione o la valutazione degli aspetti geologici, idraulici, faunistici,

impiantistici, agronomici, tanto che le relative sezioni del rapporto ambientale sono mere esposizioni di dati avulsi dal contesto e anche risalenti o non aggiornati con riferimento agli strumenti di pianificazione, oppure generiche affermazioni prive di alcuna utilità e pertinenza ai luoghi dove è prevista la trasformazione proposta (ad esempio, vi si trovano riferimenti al d. lgs. 152/99 in tema di acque abrogato dal 2006 – così a pag. 85 del Rapporto Ambientale, e altre vistose lacune – di cui si dirà nelle varie sezioni - che dipendono dall'assenza di tale doveroso coinvolgimento delle professionalità competenti). Ciò in violazione sia della direttiva 42/2001/CE che degli artt. 6 e 13 del d. lgs. 152/06, per come bene illustrati dalla Guida edita dalla Commissione UE e dalle Linee Guida Ispra. Parallelamente si eccipisce l'illegittima designazione dell'autorità competente nel processo di VAS, in quanto non solo la stessa è subordinata gerarchicamente all'autorità procedente e le affermazioni circa la relativa autonomia nel provvedimento di designazione sono solo teoriche e roboanti affermazioni prive di riscontro negli atti organizzativi dell'ente, ma soprattutto in quanto la professionalità della figura – in possesso di un diploma di geometra – non possono consentire la valutazione e apprezzamento degli impatti ambientali non già di una normale piccola variante urbanistica, ma del complesso carico degli impatti attesi da un impianto tecnologicamente complesso, adiacente a un grande polo logistico che è stato assoggettato a VIA regionale e di cui vanno valutati i monitoraggi e l'impatto cumulativo, le problematiche geologiche e della normativa Seveso. Il Comune, che pure cita tra i precursori della VAS la circolare regionale sulla VAS nel contesto comunale del 2015, ne viola poi i contenuti di forte indirizzo, proprio nella parte in cui viene evidenziato che i Comuni devono indicare preferibilmente come autorità competente i Responsabili di Area o di Settore, e in caso di carenza di professionalità ricorrere a convenzioni, incarichi esterni di elevata professionalità, gruppi di lavoro. Si chiede dunque che il Comune proceda a dotarsi di una nuova Autorità Competente riavviando il procedimento, come correttamente operato da altre realtà.

Costi del Rapporto Ambientale e della documentazione.

Si chiede inoltre di dimostrare che nessuna risorsa comunale è stata impiegata per la redazione del documento di scoping o del rapporto ambientale, i cui costi devono essere sostenuti esclusivamente dal proponente (art. 13 comma 3 d. lgs. 152/06) in tutti i casi come questo in cui la proposta di p/p o la variante sia di iniziativa privata.

1. IMPROCEDIBILITA' DEL SUAP. CONTRASTO CON LE PREVISIONI DEL PTR E DEL PTCP.

Non è un ampliamento di un insediamento produttivo. Non sono dimostrati i requisiti per la localizzazione in variante.

Si legge a ogni piè sospinto nelle varie relazioni del progetto avviato al SUAP che lo stesso non sarebbe osteggiato dalla normativa di cui alla L.R. 31/2014 mirante al contenimento del consumo di suolo, in quanto destinata a un insediamento produttivo.

Le affermazioni sono contestate in quanto l'art. 5 comma 4 della normativa citata consente solo *"l'ampliamento di attività economiche esistenti"* mentre nel caso di specie si tratta di attività nuova di cui, come tale, non è consentita la localizzazione su aree agricole di particolare importanza.

Meno che mai in qualsiasi passaggio della documentazione viene effettuata quella valutazione preliminare dell'appartenenza della proponente all'imprenditorialità locale per l'attivazione dello sportello in variante (ex art. 8 d.p.r. 160/2010) e dell'insufficienza di destinazioni meno preziose del suolo agricolo strategico che caratterizza l'area, in cui si vorrebbe fare atterrare l'impianto di servizio dedicato agli automezzi pesanti (rifornimento, ristorazione, lavaggio, parcheggio), con le emissioni e scarichi rilevanti. Resta fermo che in assenza di tali debiti requisiti il parametro di riferimento è costituito dallo strumento urbanistico vigente, il quale non può essere oggetto di modifiche per adeguarlo alle esigenze del proponente (cfr. Cons. Stato, sez. IV, nr. 3593/2007, cit.).

Contrasto con le indicazioni del PTR e del PTCP in tema di contenimento del consumo di suolo e tutela delle aree agricole.

In secondo luogo non è stato considerato che, come invece posto in rilievo nello studio di impatto ambientale e nel provvedimento di VIA che ha riguardato l'antistante enorme polo logistico dell'Italtrans, la variante puntuale contrasta con gli indirizzi del PTR e con le previsioni del PTCP.

Quanto al primo, l'approvazione ad opera del Consiglio Regionale - deliberazione n. XI/411 del 19/12/2018 – dei Criteri per l'attuazione della politica di riduzione del consumo, evidenzia come Calcio sia stata collocata nell'ATO della Bassa pianura bergamasca, di cui ci si prefigge il contenimento del consumo di suolo prescrivendo la necessità di evitare nuove intrusioni produttive nel tessuto agricolo: *“Le previsioni di consumo di suolo, meno intense che nell'alta pianura, sono comunque consistenti (tavola 04.C2). Quelle di natura residenziale sono tendenzialmente contenute dimensionalmente e localizzate in adiacenza ai nuclei esistenti, di cui ne costituiscono, generalmente, il completamento. Le previsioni per insediamenti produttivi sono, invece, connotate da una maggiore dimensione e dalla frequente collocazione isolata nel tessuto rurale. In questa porzione, ad ovest del Serio, i conflitti potenziali tra sistema insediativo e valori ambientali sono più alti e il livello di tutela delle aree libere della pianura è debole, affidato quasi esclusivamente ad alcuni PLIS e ai parchi fluviali. Anche qui, come nell'alta pianura, le pressioni e le aspettative di trasformazione delle aree potrebbero ulteriormente accentuarsi per effetto dei nuovi gradi di accessibilità connessi alla realizzazione del collegamento con Treviglio e alla connessione diretta con il sistema autostradale regionale. Il rischio di una maggiore tendenza urbanizzativa, indotta dalla buona presenza di aree libere è, quindi più forte. La riduzione del consumo di suolo, pertanto, deve essere finalizzata a contenere la frammentazione del tessuto rurale e salvaguardare i residui varchi di connessione ambientale posti lungo le direttrici di conurbazione. Le previsioni di trasformazione devono, prioritariamente, essere orientate alla rigenerazione e, solo a fronte dell'impossibilità di intervento, optare per consumi di suolo necessari solo al soddisfacimento di fabbisogni. In questa condizione, quindi, deve essere consistente la capacità di rispondere alla domanda insorgente con specifiche politiche di rigenerazione, rendendo la diminuzione di consumo di suolo effettiva e di portata significativa....La rigenerazione, utile a soddisfare la domanda di base (prevalentemente residenziale), potrebbe anche favorire l'insediamento di funzioni di rango superiore, sfruttando i maggiori gradi di accessibilità indotti dalle previsioni della programmazione strategica regionale (tavola 02.A7). **Ad est del Serio il consumo di suolo si mantiene costantemente più basso e il sistema rurale è connotato da una maggiore consistenza e strutturazione. Tuttavia le previsioni di trasformazione dei PGT (tavola 04.C3) incidono significativamente sulla continuità delle aree agricole, con frequenti casi di insediamenti isolati (di natura produttiva) posti all'interno del sistema rurale. Qui, dove le pressioni del sistema insediativo sono inferiori ma la disponibilità di aree libere più ampia, la riduzione del consumo di suolo deve evitare fenomeni insediativi che incidano sulla continuità del tessuto rurale evitando l'erosione dei suoli di maggiore qualità o il depauperamento dei suoi elementi infrastrutturali (rete irrigua, fontanili e risorgive, elementi vegetazionali lineari). La riduzione del consumo di suolo e la rigenerazione devono essere declinate anche rispetto alle gerarchie territoriali presenti e alla funzione svolta dai centri di gravitazione locale (Treviglio, Caravaggio e Romano di Lombardia), con applicazione dei criteri generali dettati dal PTR per gli obiettivi di progetto territoriale degli Ato (presenza o necessità di insediamento di servizi e attività strategiche di rilevanza sovralocale, ruolo assunto dai Comuni all'interno del sistema economico e produttivo, ecc.).*** Di questi criteri non c'è traccia nella VAS.

Eppure tali obiettivi sono delineati anche dalla L.R. 12/05, che in tutti i suoi recenti innesti vuole contrastare il consumo di suolo agricolo, per la salvaguardia delle sue funzioni ecosistemiche oltre che trofiche: in tal senso il nuovo art. 19, comma 2 della L.R. 12/05, che assegna al PTR la funzione appunto di dettare *“i criteri, indirizzi e linee tecniche per contenere il consumo di suolo programmato a livello regionale, tenendo conto, in particolare, delle specificità territoriali, delle caratteristiche qualitative dei suoli, dello stato della pianificazione territoriale, urbanistica e paesaggistica, dell'esigenza di realizzare infrastrutture e opere pubbliche, dell'estensione del suolo già edificato, dell'effettiva sussistenza di fabbisogno abitativo legato ad*

incrementi demografici reali e dell'assenza di alternative alla riqualificazione e rigenerazione dell'urbanizzato, nonché di fabbisogno produttivo motivato anche sulla base di analisi desunte da indicatori statistici di livello locale e sovralocale che giustifichino eventuale consumo di suolo". E ancora, l'art. 19 comma 2, lett. c, 3 bis) prevede che si operino "sistemi di monitoraggio delle aree industriali dismesse presenti sul territorio provinciale, nelle quali può trovare localizzazione quota parte della capacità insediativa ammessa".

Parimenti il PTCP, anche oggi nella sua versione appena adottata, continua ad includere l'ambito all'interno delle aree agricole strategiche, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 e dell'art. 18 della L. 12/05.

Ad ogni modo si ricorda (art. 15) che *"il PTCP, acquisite le proposte dei comuni, definisce, in conformità ai criteri deliberati dalla Giunta regionale, gli ambiti destinati all'attività agricola di interesse strategico, analizzando le caratteristiche, le risorse naturali e le funzioni e dettando i criteri e le modalità per individuare a scala comunale le aree agricole, nonché specifiche norme di valorizzazione, di uso e di tutela, in rapporto con strumenti di pianificazione e programmazione regionali, ove esistenti. Tale individuazione ha efficacia prevalente ai sensi dell'articolo 18, nei limiti della facoltà dei comuni di apportarvi, in sede di redazione del piano delle regole, rettifiche, precisazioni e miglioramenti derivanti da oggettive risultanze riferite alla scala comunale."* L'art. 18 completa il quadro disponendo che *"hanno efficacia prescrittiva e prevalente sugli atti del PGT le seguenti previsioni del PTCP: ... c) la individuazione degli ambiti di cui all'articolo 15, comma 4, fino all'approvazione del PGT"*.

Nella valutazione ambientale strategica del PTCP di Bergamo - peraltro pianificazione a cui ha collaborato lo stesso arch. Moris Lorenzi che oggi ha fornito supporto al proponente per questo SUAP in variante - si legge (pag. 67 e ss.) che *"Il Piano d'Azione Ambientale della provincia di Bergamo rientra nel percorso di Agenda 21 Locale e rappresenta un elemento fondamentale della strategia per la sostenibilità perché individua, per ogni tematica rilevante contenuta nella Relazione sullo Stato dell'Ambiente, alcuni possibili obiettivi di miglioramento e le azioni necessarie per il loro raggiungimento.*

Il Piano d'Azione ambientale contiene circa 50 obiettivi generali e 120 azioni suddivise nelle seguenti tematiche fondamentali: 1. Aria, 2. Acqua, 3. Suolo e sottosuolo, 4. Rifiuti, 5. Energia, 6. Natura e biodiversità, 7. Rumore, 8. Campi elettromagnetici, 9. Radiazioni ionizzanti, 10. Mobilità sostenibile.

Nel prosieguo verranno presi in considerazione e confrontati con gli obiettivi del PTCP solamente gli obiettivi relativi alle tematiche suolo e sottosuolo e natura e biodiversità perché più attinenti all'oggetto della pianificazione in corso.

La maggior coerenza tra obiettivi del Piano d'Azione Ambientale e obiettivi del PTCP si rileva:

- tra gli obiettivi del Piano d'Azione Ambientale "Riduzione del consumo di suolo" e "Riduzione dello sfruttamento del territorio" e l'impegno preso dalla Provincia di Bergamo al riguardo;*
- tra l'obiettivo del Piano d'Azione Ambientale "Riduzione al minimo dell'impatto ambientale lungo il corridoio infrastrutturale" e l'obiettivo del PTCP "Definizione di criteri di progettazione ecosostenibile da adottare per la realizzazione di eventuali infrastrutture di trasporto (strade, ferrovie) così che non venga ulteriormente compromessa la funzionalità ecologica del territorio (es. idonee scelte localizzative, realizzazione di passaggi faunistici ecc.)"*
- tra l'obiettivo del Piano d'Azione Ambientale "Costruzione della rete ecologica (come indicato dal PTCP)" o gli obiettivi del PTCP "Tutela e potenziamento della rete ecologica" e "Incremento del livello di tutela degli ambiti di maggior pregio ambientale nei territori di pianura".*



DT CL18 pianura orientale del Serio (cartografia PTCP).

Ora, rispetto alla chiara lettera della legge e del PCTP, nel Rapporto ambientale odierno si sente però raccontare inspiegabilmente, dagli stessi professionisti, che il PTCP sarebbe invece privo di questa portata prescrittiva, che le sue previsioni andrebbero lette solo come un pio auspicio e, ciò che più sconcerta, che la previsione delle aree agricole vergini sarebbe in realtà un invito alla penetrazione produttiva e infrastrutturale: una vera e propria pornografia giuridica che si censura aspramente.

Questo quanto si legge nel Rapporto Ambientale (le sottolineature sono nostre): *“per il PTCP di Bergamo, infatti, nelle aree agricole con finalità di protezione e conservazione si dovrebbe prevedere una forte limitazione dell’occupazione dei suoli liberi, anche nel caso di allocazione di strutture al servizio dell’agricoltura. Nello specifico trattasi di corridoi e spazi verdi finalizzati all’inserimento ambientale dei tracciati infrastrutturali (la SP98 Calciana), da effettuarsi con una progettazione specifica e con eventuale riqualificazione paesaggistica*

- non si ravvisano incoerenze o incompatibilità degli interventi attesi con la pianificazione di settore; tali piani non introducono ‘cogenze’ dal punto di vista dei contenuti di intervento progettuale come quello in parola, ma rimandano a fasi istruttorie e/o autorizzative, disciplinate da specifici provvedimenti, che si pongono eventualmente (e, a volte, ineludibilmente) nella fase attuativa dei singoli interventi previsti a livello di progetto e che costituiscono riferimento condizionante il rilascio dei titoli abilitativi gli interventi stessi.

Da tale verifica si evince come la proposta progettuale in variante al PGT tramite SUAP, anche esaminato alla luce delle variazioni che intende introdurre alle determinazioni del PGT vigente, sia in buona parte coerente con la strumentazione pianificatoria e programmatica di riferimento, ad eccezione del PTCP per il quale la coerenza esterna, evidentemente, non è verificata e dunque si riscontra, per tale caso, un profilo di non integrazione programmatica che però non presuppone ‘a priori’ un altrettanto basso profilo di integrazione ambientale.

Infatti, le aree agricole con finalità di protezione e conservazione previste dal piano provinciale sono corridoi e spazi verdi che risultano essenzialmente funzionali ad ‘accogliere’ proposte e progetti infrastrutturali (in questo caso la SP98, ormai integralmente realizzata da tempo) tutelandone i margini che potrebbero essere oggetto di una progettazione specifica e con eventuale riqualificazione paesaggistica.

Se il PTCP non richiama (né all’art. 65 né all’art. 92 delle NdA) la possibilità in dette aree di prevedere una stazione di servizio come quella prospettata in progetto, appare tuttavia evidente che:

- 1. lungo la SP98 non sono stati effettuati interventi di riqualificazione paesaggistica così come ‘auspicati’ dal PTCP*
- 2. l’unico intervento in zona che ha previsto la riqualificazione paesaggistica di un tratto della SP98 è quello logistico situato di fronte all’area oggetto della presente valutazione*

3. la proposta progettuale in esame lungo la fascia di contatto con la SP98 interventi di mitigazione ambientale a verde 'in linea' (fatte naturalmente le debite proporzioni tra i due ambiti) con quanto realizzato entro il richiamato polo logistico.

Circa lo scenario infrastrutturale più direttamente incidente sull'accessibilità del contesto di intervento, le opere previste sono state tutte realizzate (Bre.Be.Mi. (A35) e relativo casello di Calcio-Antegnate a sud; variante alla SP ex SS11 a sud di Calcio, parallela al tracciato della A35; rilevato della linea ferroviaria AV-AC; SP98 nel nuovo tracciato attuale)".

Lo scenario dell'inquadramento normativo e di piano dell'intervento è del tutto fuorviante e deviato: assume che le aree agricole non sarebbero protette in sé, ma dovrebbero lasciar spazio a ogni sorta di infrastruttura, purché i margini residui vengano poi abbelliti. Quando l'art. 1 comma 2 della L.R. 31/2014 afferma che: *"Il suolo, risorsa non rinnovabile, è bene comune di fondamentale importanza per l'equilibrio ambientale, la salvaguardia della salute, la produzione agricola finalizzata alla alimentazione umana e/o animale, la tutela degli ecosistemi naturali e la difesa dal dissesto idrogeologico"*.

Questa costruzione del rapporto ambientale ripudia sistematicamente la considerazione delle VAS e VINCA dei piani di riferimento regionale e provinciale, con le loro chiare linee tese alla prevenzione di ogni ulteriore consumo di suolo agricolo.

Ciò a maggior ragione ove si consideri che la pianura irrigua di Calcio è già stata oggetto, sempre con strumenti di deroga rispetto alla pianificazione, di altro precedente intervento su area agricola, che doveva essere l'ultimo in quanto da solo ha consumato tanto suolo quanto in otto anni le normali trasformazioni comunali: quello oggetto di VIA regionale 1006-RL m. 4625 del 31/05/2013 - Identificativo atto n. 380 – con cui è stato approvato il progetto di centro logistico in località Cascine Mariannina, San Giovanni e Malpensata.

Nel provvedimento di VIA si legge che *"come rilevabile dal data base "DUSAF" di ERSAF, il consumo di aree agricole derivato dal solo intervento in progetto (35 ha) è circa pari a quello registrato negli ultimi otto anni sul territorio comunale, cioè 32,38 ha, in media 4,05 ha/anno."*

Dunque il Rapporto ambientale va rivisto alla luce di un corretto inquadramento rispetto al quadro normativo e programmatico vigente.

2. VIOLAZIONE DELLA NORMATIVA IN TEMA DI VAS. CARENZE METODOLOGICHE E CONTENUTISTICHE DELLA VAS E DEI RELATIVI ELABORATI.

3. DIFFORMITÀ DELLO SCREENING DI INCIDENZA DALLE LINEE GUIDA SULLA VALUTAZIONE DI INCIDENZA 2019. MANCATO COINVOLGIMENTO ENTE GESTORE.

Quanto sopra descritto porta già a concludere che il Rapporto Ambientale della VAS, vera e propria spina dorsale della valutazione ambientale, sia del tutto difforme da quanto per metodo e contenuti impone la normativa comunitaria e nazionale, alle luce delle Linee guida della Commissione UE e dei suoi rilievi critici recenti alle prassi nazionali.

Ribadita la sostanziale identità tra Documento di scoping e Rapporto ambientale, che deve essere risolta con un aggiornamento della documentazione, si evidenzia che il Rapporto ambientale agli atti non è che una descrizione dell'astratto contesto ambientale di riferimento, in cui nessuna valutazione specifica viene operata degli impatti della nuova infrastrutturazione, che viene rappresentata come del tutto indifferente alle criticità sottaciute.

Palese è il discostamento dalle prescrizioni dell'art. 13, comma 4, del D. lgs. 152/06, "Redazione del rapporto ambientale", che recita: *"Nel rapporto ambientale debbono essere individuati, descritti e valutati gli impatti significativi che l'attuazione del piano o del programma proposto potrebbe avere sull'ambiente e sul patrimonio culturale, nonché le ragionevoli alternative che possono adottarsi in considerazione degli obiettivi e dell'ambito territoriale del piano o del programma stesso. L'allegato VI al presente decreto riporta le informazioni da fornire nel rapporto ambientale a tale scopo, nei limiti in cui possono essere ragionevolmente richieste, tenuto conto del livello delle conoscenze e dei metodi di valutazione correnti, dei contenuti e del*

livello di dettaglio del piano o del programma. Il Rapporto ambientale dà atto della consultazione di cui al comma 1 ed evidenzia come sono stati presi in considerazione i contributi pervenuti. Per evitare duplicazioni della valutazione, possono essere utilizzati, se pertinenti, approfondimenti già effettuati ed informazioni ottenute nell'ambito di altri livelli decisionali o altrimenti acquisite in attuazione di altre disposizioni normative".

L'art. 5 della Direttiva 42/2001/CE dispone che "deve essere redatto un rapporto ambientale in cui siano individuati, descritti e valutati gli effetti significativi che l'attuazione del piano o del programma potrebbe avere sull'ambiente, nonché le ragionevoli alternative alla luce degli obiettivi e dell'ambito territoriale del piano o del programma. L'allegato I riporta le informazioni da fornire a tale scopo."

Il Rapporto ambientale non risponde a queste regole.

Le linee guida per la VAS (Sea guidance) della Commissione UE sono chiarissime nel dettare come si debba procedere non già alla mera descrizione dei luoghi, ma all'analisi di ogni potenziale impatto e alla descrizione delle alternative.

Ripercorrere i passaggi di queste indicazioni è opportuno e non superfluo.

"3.61. Applicare i criteri per determinare gli effetti potenziali sull'ambiente richiede un approccio completo e sistematico.

A questo fine possono essere rilevanti anche alcuni degli elementi individuati nell'allegato I. Ad esempio, per individuare possibili effetti significativi si devono considerare i 'ricettori' di tali effetti (vedi l'elenco di fattori all'allegato I, lettera f), e cioè la biodiversità, la popolazione, la salute umana, la fauna, la flora, il suolo, l'acqua, l'aria, i fattori climatici, i beni materiali, il patrimonio culturale, anche architettonico e archeologico, il paesaggio e l'interrelazione tra i suddetti fattori).

Devono essere tenute in considerazione anche le caratteristiche indicate nella nota a piè di pagina dell'allegato I, lettera f) (vale a dire se gli effetti sono secondari, cumulativi, sinergici, a breve, medio e lungo termine, permanenti e temporanei, positivi e negativi).

Usare in questo modo l'allegato I insieme all'allegato II consente di considerare gli effetti comuni ai vari comparti in modo multidisciplinare." Così a pag. 20.

"Compiti del rapporto sono identificare, descrivere e valutare i possibili effetti significativi sull'ambiente del piano o del programma e le ragionevoli alternative. L'allegato I prevede ulteriori disposizioni su quali informazioni debbano essere fornite in relazione a detti effetti. Studiare le alternative è un importante elemento della valutazione e la direttiva ne esige una valutazione più completa rispetto a quanto non richieda la direttiva sulla VIA". Così a pag. 26.

Quanto alle alternative, si legge altresì che "l'obbligo di individuare, descrivere e valutare alternative ragionevoli deve essere interpretato nel contesto degli obiettivi della direttiva, che vuole garantire che gli effetti dell'attuazione di piani e programmi siano presi in considerazione durante la loro preparazione e prima della loro adozione.

Nel prescrivere che i possibili effetti ambientali delle ragionevoli alternative debbano essere individuati, descritti e valutati, la direttiva non opera alcuna distinzione tra i requisiti della valutazione del piano o del programma proposti e quelli della valutazione delle alternative.

Quello che è essenziale è che i possibili effetti significativi del piano o del programma e le alternative siano individuati, descritti e valutati in modo comparabile.

Le disposizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 2 sulla portata e il livello di dettaglio delle informazioni contenute nel rapporto valgono anche per la valutazione delle alternative.

È fondamentale che l'autorità o il parlamento responsabili dell'adozione del piano o del programma nonché le autorità e il pubblico che vengono consultati ricevano un quadro accurato delle ragionevoli alternative che ci sono e del perché esse non siano considerate le migliori opzioni.

Le informazioni di cui all'allegato I devono dunque essere fornite in merito alle alternative scelte.

Ciò include, ad esempio, le informazioni relative all'allegato I, lettera b) sulla possibile evoluzione dello stato attuale dell'ambiente in assenza dell'alternativa.

Tale evoluzione potrebbe essere diversa da quella relativa al piano o al programma quando tratta aree o aspetti diversi.

Il testo della direttiva non dice che cosa si intenda per "ragionevole alternativa" a un piano o a un programma. La prima considerazione necessaria per decidere in merito alle possibili alternative ragionevoli deve tenere conto degli obiettivi e dell'ambito territoriale del piano o del programma. Il testo non specifica se si intendano piani o programmi alternativi, o alternative diverse all'interno di un piano o di un programma. In pratica, verranno generalmente valutate alternative diverse all'interno di un piano.

Si confronti l'articolo 5, paragrafo 3 e l'allegato IV della direttiva sulla VIA che prescrivono che il committente debba fornire una panoramica delle principali alternative studiate e debba indicare le ragioni principali della sua scelta tenendo conto degli effetti sull'ambiente.

Un'alternativa può dunque essere un modo diverso di raggiungere gli obiettivi di un piano o di un programma. Nel caso dei piani per la destinazione dei suoli o di quelli per la pianificazione territoriale le alternative ovvie sono usi diversi di aree designate ad attività o scopi specifici, nonché aree alternative per tali attività.

Nel caso di piani o programmi che coprano lunghi archi di tempo, specialmente quelli che riguardano un futuro molto lontano, sviluppare uno scenario alternativo è un modo di esplorare le alternative e i loro effetti.

Le alternative scelte devono essere realistiche.

Lo studio di alternative è dovuto, in parte, alla necessità di trovare modi per ridurre, o evitare, i significativi effetti negativi sull'ambiente del piano o del programma proposto.

Idealmente, anche se la direttiva non lo richiede, la proposta finale di piano o di programma è quella che contribuisce meglio al raggiungimento degli obiettivi sanciti all'articolo 1.

Selezionare deliberatamente per la valutazione le alternative con gli effetti più negativi, al fine di promuovere il piano o il programma proposto, non è la soluzione più adeguata per raggiungere i fini del paragrafo analizzato in questa sede". Così a pag. 28.

Quanto alle informazioni di cui tenere conto ed esporre (art. 5 commi 2 e 3 della direttiva), il rapporto ambientale "comprende le informazioni che possono essere ragionevolmente richieste, tenuto conto del livello delle conoscenze e dei metodi di valutazione attuali, dei contenuti e del livello di dettaglio del piano e del programma e, per evitare duplicazioni della valutazione, della fase in cui si trova nell'iter decisionale e della misura in cui taluni aspetti sono più adeguatamente valutati in altre fasi di detto iter."

Le Linee guida UE chiariscono come il riferimento ai "contenuti e al livello di dettaglio del piano o del programma" vuol dire che se nel rapporto ambientale di un piano o di un programma di portata molto generale, possono non essere necessarie informazioni e analisi molto dettagliate, "si prevede un maggiore approfondimento nel caso di un piano o un programma che contiene in sé un maggiore livello di dettaglio. Il rapporto ambientale di un piano nazionale, dunque, potrebbe non necessitare di una valutazione degli effetti su, ad esempio, ciascun fiume del paese; al contrario, ci si aspetta certamente che il rapporto ambientale a sostegno di un piano urbano riguardi le ripercussioni che ha sui fiumi o sulle acque della città o delle zone limitrofe."

Così a pag. 29.

Ripercorrendo gli allegati che indicano quali effetti vadano descritti e analizzati, vi si trovano "la biodiversità, la popolazione, la salute umana, la flora e la fauna, il suolo, l'acqua, l'aria, i fattori climatici, i beni materiali, il patrimonio culturale, anche architettonico e archeologico, il paesaggio e l'interrelazione tra i suddetti fattori.

Detti effetti devono comprendere quelli secondari, cumulativi, sinergici, a breve, medio e lungo termine, permanenti e temporanei, positivi e negativi".

Chiarisce ancora una volta la Guida che "l'elenco di aspetti indicati alla lettera f) non è esaustivo ed anche altri possono essere pertinenti.

Rispetto all'elenco della direttiva modificata concernente la VIA, in questa sede vengono esplicitamente menzionati la salute umana, la biodiversità e il patrimonio culturale. Il concetto di salute umana deve essere considerato nel contesto di altre questioni indicate alla lettera f) e dunque le questioni di salute correlate all'ambiente quali l'esposizione al rumore del traffico o ad agenti contaminanti dell'aria sono ovvi aspetti da

studiare. Gli orientamenti per integrare le questioni correlate alla biodiversità nelle valutazioni ambientali strategiche sono stati adottati ai sensi della Convenzione sulla diversità biologica. Una descrizione del rapporto tra i fattori indicati alla lettera f) è essenziale, dato che potrebbe indicare altri e più gravi effetti significativi rispetto a quelli risultanti da uno studio più isolato di ciascun singolo fattore. Effetti significativi su fattori atmosferici e climatici possono dunque avere significative ripercussioni negative sulla flora, sulla fauna e sulla biodiversità...

Una descrizione degli effetti positivi è essenziale per illustrare il contributo del piano e del programma alla protezione dell'ambiente e allo sviluppo sostenibile".

Dove poi la norma prescrive di indicare "le misure previste per impedire, ridurre e compensare nel modo più completo possibile gli eventuali effetti negativi significativi sull'ambiente dell'attuazione del piano o del programma", la Guida UE chiarisce che lo scopo della lettera g) "è di garantire che il rapporto ambientale discuta in che modo gli effetti negativi significativi che descrive debbano essere mitigati. Le misure previste alla lettera g) non sono specificate ulteriormente e potrebbe trattarsi di misure previste o prescritte nel piano o nel programma o di misure discusse nel rapporto ambientale. Va ricordato che le stesse misure di mitigazione possono avere conseguenze negative sull'ambiente che devono essere riconosciute. Alcuni metodi di mitigazione associati alle valutazioni sull'impatto ambientale potrebbero essere anche utili per la valutazione di piani e programmi."

Così a pag. 31 e ss.

Infine il Rapporto ambientale deve indicare le "ragioni della scelta delle alternative individuate e una descrizione di come è stata effettuata la valutazione, nonché le eventuali difficoltà incontrate (ad esempio carenze tecniche o mancanza di know-how) nella raccolta delle informazioni richieste.

Le informazioni concernenti la scelta delle alternative sono essenziali per comprendere perché determinate alternative sono state sottoposte a valutazione e quale è il loro rapporto con la proposta di piano o di programma. Una descrizione dei metodi usati nella valutazione è utile quando si giudicano la qualità delle informazioni, le conclusioni e il grado di affidabilità. Un resoconto delle difficoltà incontrate chiarirà anche questo aspetto. Ove opportuno, è utile includere il modo in cui tali difficoltà sono state superate".

Ora, si eccipisce la mancata adozione di questa metodologia, posto che il Rapporto Ambientale è una mera descrizione del contesto basata su dati non esperienziali né puntuali ma frutto di un riassunto dei principali strumenti pianificatori vigenti a livello superiore, come pure manca l'analisi del reale stato dei luoghi e degli impatti attesi dall'infrastruttura sui fattori descritti.

In particolare, quanto alla **biodiversità**:

Si dà atto, di sfuggita, dell'avvenuta pesante infrastrutturazione del territorio di Calcio, attraversato da Brebemi, alta velocità, SP98, e si accenna al grande e recente polo logistico dell'Italtrans posto al di là della rotatoria, ma non si analizzano gli impatti arrecati da dette infrastrutture, come pure l'aumento degli impatti che arreca il progetto cumulativamente alle stesse: tra le condizioni di dette opere, nelle relative valutazioni ambientali che il proponente si guarda bene dal prendere in considerazione, v'era però l'assunto che il territorio circostante sarebbe rimasto agricolo e avrebbe continuato a fornire supporto trofico, riproduttivo e capacità di movimento tra gli snodi della rete ecologica vicini e tra i due corridoi fluviali del Serio e dell'Oglio. La cementificazione e la destinazione a servizio del traffico pesante dell'area posta al di là della rotatoria non solo sottrae alla fauna selvatica un possibile varco, ma funge da attrattore di traffico pesante a tutta la rete stradale da e per la progettata stazione di servizio, con impatti sulla fauna selvatica che non vengono per nulla presi in considerazione, quando la morte o il ferimento per collisione stradale sono tra le prime cause dei decessi della fauna selvatica, oltre che di possibile incidente stradale.

Il mancato coinvolgimento di un faunista nella redazione del rapporto ambientale è alla base di queste gravi lacune, che devono essere approfondite valutando gli impatti e le soluzioni alternative (sia quanto a localizzazione, sia quanto a soluzioni, ad esempio con la previsione di adeguati ecodotti in numero sufficiente su tutta la rete stradale afferente al luogo).

Non solo: la pesantissima infrastrutturazione lineare posta in essere dal 2012 ad oggi ha causato importantissime e pesanti cesure tra i tre siti di rete natura 2000 posti vicino all'area e tra i due corridoi fluviali del Serio e dell'Oglio, tale da richiedere una vera e propria valutazione di incidenza che analizzi, anche a livello di screening, l'ulteriore impatto derivante dall'impianto in progetto, secondo quanto previsto dalla Linee guida nazionali per la valutazione incidenza approvate con Intesa Stato-Regioni del 28.11.2019, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 28.12.2019, a chiusura di una procedura di infrazione europea. La Valutazione di incidenza operata unitamente al Rapporto Ambientale non è redatta da un professionista a ciò abilitato, non segue le indicazioni prescrittive delle Linee Guida, non analizza gli impatti cumulativi su fauna ed ecosistemi dell'impianto unitamente alle pressioni e minacce già in atto.

Oltre agli impatti e alla frammentazione da traffico, per nulla presi in considerazione attraverso opportuni monitoraggi faunistici e dati, e delle emissioni acustiche e polverulente, si evidenzia che non viene presa in considerazione la possibile contaminazione dei suoli e della falda, ad elevata vulnerabilità, e quindi delle comunità ittiche e bentoniche, da sversamenti accidentali, e nemmeno dall'ipotesi pure possibile di incendi ed esplosioni.

Frammentazione ecologica. L'insediamento in questione introduce un elemento di grave frammentazione ecologica. La sottostante Figura 2 evidenzia come la posizione del manufatto si inserisce fra lo sbarramento introdotto dal polo Italtrans ad ovest e le cascine Malpensata sopra e sotto.

Il contributo della Provincia di Bergamo alla VAS (Protocollo n. 11872/2019 del 09/08/2019), in riferimento alla Tav. E5.5 "Rete Ecologica Provinciale (R.E.P.)" evidenzia che, tra le varie componenti ambientali e paesistiche da tutelare, "l'ambito oggetto di SUAP è classificato come - CORRIDOIO DI II LIVELLO PROVINCIALE: Ambito lineare da riqualificare alla funzione ecologica con interventi naturalistici - su aree agricole di connessione, protezione e conservazione."

Il centro urbanizzato di Calcio e la relativa espansione urbana lungo Via Covo, impediscono il mantenimento della continuità ecologica nella fascia che si estende per circa 3500 metri ad Ovest del Fiume Oglio (Figura 3). Si ritiene conseguentemente importante intervenire con la deframmentazione e la **conservazione dei varchi ecologici presenti**, al fine di garantire e incrementare su tale ampia fascia la necessaria connettività ecologica, in particolare con il necessario mantenimento e il miglioramento di questo varco (Figura 1).

Evidenziamo gli aspetti negativi e di compromissione ambientale e del paesaggio, espressi dalla Soprintendenza (prot. n. 17792/2019 del 29/11/2019) in particolare riguardo a Paesaggio, Silo, Superficie asfaltata, Cascina vicine e al fatto che le trasformazioni non sono ritenute congruenti con gli obiettivi di sostenibilità richiamati nello stesso studio di incidenza.

L'ambito oggetto di trasformazione ricade nelle "aree agricole con finalità di protezione e conservazione" per le quali le NdA del PTCP indicano che deve essere prevista una **forte limitazione dell'occupazione dei suoli liberi**, anche nel caso di allocazione di strutture al servizio dell'agricoltura", inoltre i criteri definiti nel Piano Territoriale Regionale (PTR) prevedono per tale ambito che "La riduzione del consumo di suolo, deve essere finalizzata a contenere la frammentazione del tessuto rurale e salvaguardare i residui varchi di connessione ambientale posti lungo le direttrici di conurbazione."

La proposta progettuale in variante al PGT si pone in contrasto a tali previsioni e comporta a nostro avviso un inammissibile e illegittimo aumento del consumo di suolo, causando frammentazione ed eliminando i residui varchi di connessione.



Figura 1 - l'insediamento si posiziona al centro di un varco di connessione ecologica

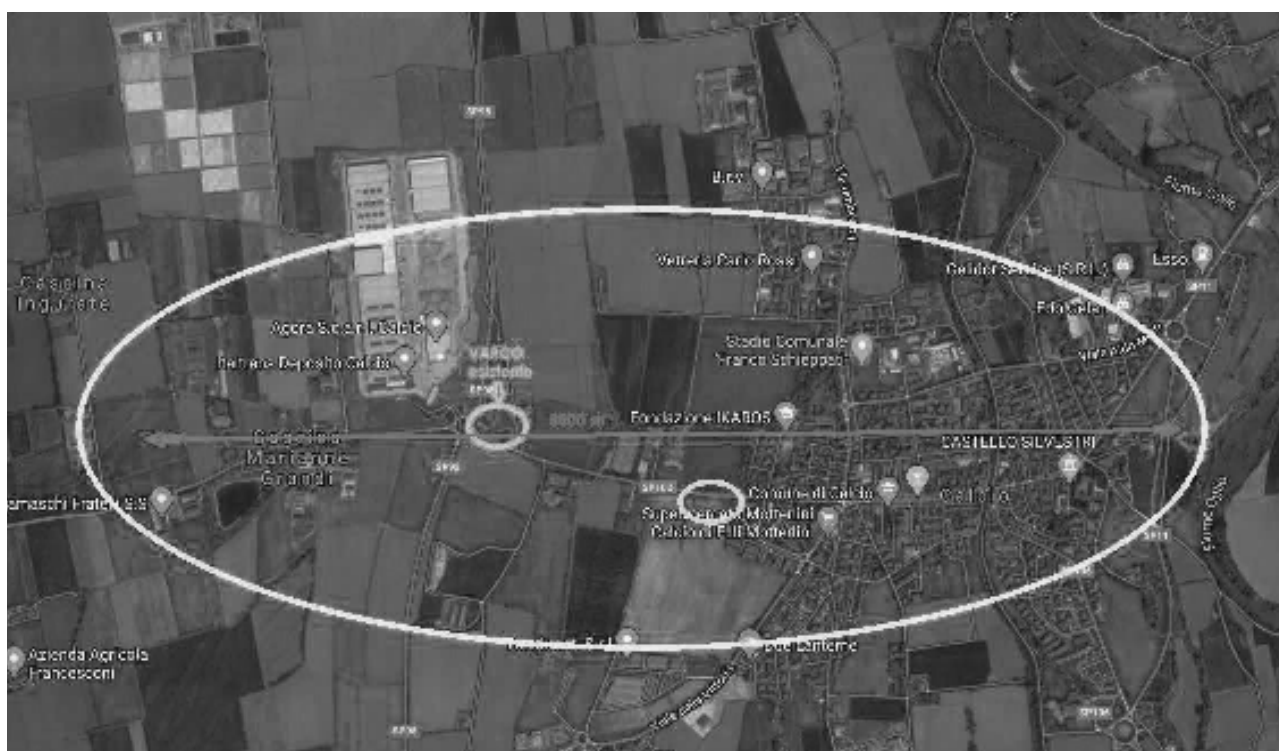


Figura 2 – Il centro urbanizzato di Calcio e la relativa espansione urbana lungo Via Covo, impediscono il mantenimento della continuità ecologica nella fascia che si estende per ben 3500 metri ad Ovest del Fiume Oglio

Da ciò la necessità di una riedizione totale della componente biodiversità del Rapporto Ambientale e dello Studio di Incidenza, che del resto – oltre a non essere firmato ed asseverato da un professionista con specifiche competenze – si esaurisce in poche paginette che nulla hanno a che fare – e che non menzionano – le Linee Guida del 2019 testé citate.

Non solo quindi dovrà essere esaminata l'incidenza sulla (ZPS) IT2060014 "Boschetto della Cascina Campagna", ma anche l'impatto complessivo sulle emergenze naturalistiche del settore, in cui *"rientrano anche i seguenti altri siti RN2000 IT20A0018 "Cave Danesi", "IT20A0002 "Naviglio di Melotta", IT2060015 "Bosco de' l'Isola", IT2060019 "Barco", IT20A0009 "Bosco di Barco", parte del Parco Regionale Oglio Nord, le Riserve Naturali Regionali "Naviglio di Melotta", "Boschetto della Cascina Campagna", "Bosco de' l'Isola" e "Bosco di Barco", il PLIS "Parco del Pianalto di Romanengo e dei Navigli Cremonesi"* (così per stessa dichiarazione del documento allegato al Rapporto Ambientale – Analisi di contesto, pag. 32), e ciò sulla base di dati aggiornati.

Dovranno anche essere coinvolti quali enti interessati i relativi enti gestori, a cui andrà data apposita comunicazione.

In particolare, quanto alla **salute**:

Nessun cenno viene operato ai recettori reali degli impatti enormi di questa variante, che sono da individuare nella popolazione residente nella Cascina Malpensata, importante preesistenza storico-culturale (ciò di cui si dirà in seguito) che ospita nuclei familiari di cui non è presa affatto in considerazione la salute e le necessità di protezione dal rumore, dal traffico, dall'inquinamento atmosferico, generati dalla stazione di servizio e rifornimento dei truck (e non truk come si legge in molti documenti).

E' stata proprio la presenza della cascina abitata, all'epoca dell'insediamento del polo logistico, ad aver condotto gli estensori del SIA e la Regione in sede provvedimentale (VIA 1006-RL) a prescrivere una serie di elementi di mitigazione proprio su quel fronte, a partire dalla collinetta rialzata sino alla prescrizione di reverdissement di una fascia di 20-80 metri intorno al polo, come si evince dalla planimetria delle compensazioni allegata, che evidenzia la presenza della Cascina Malpensata.

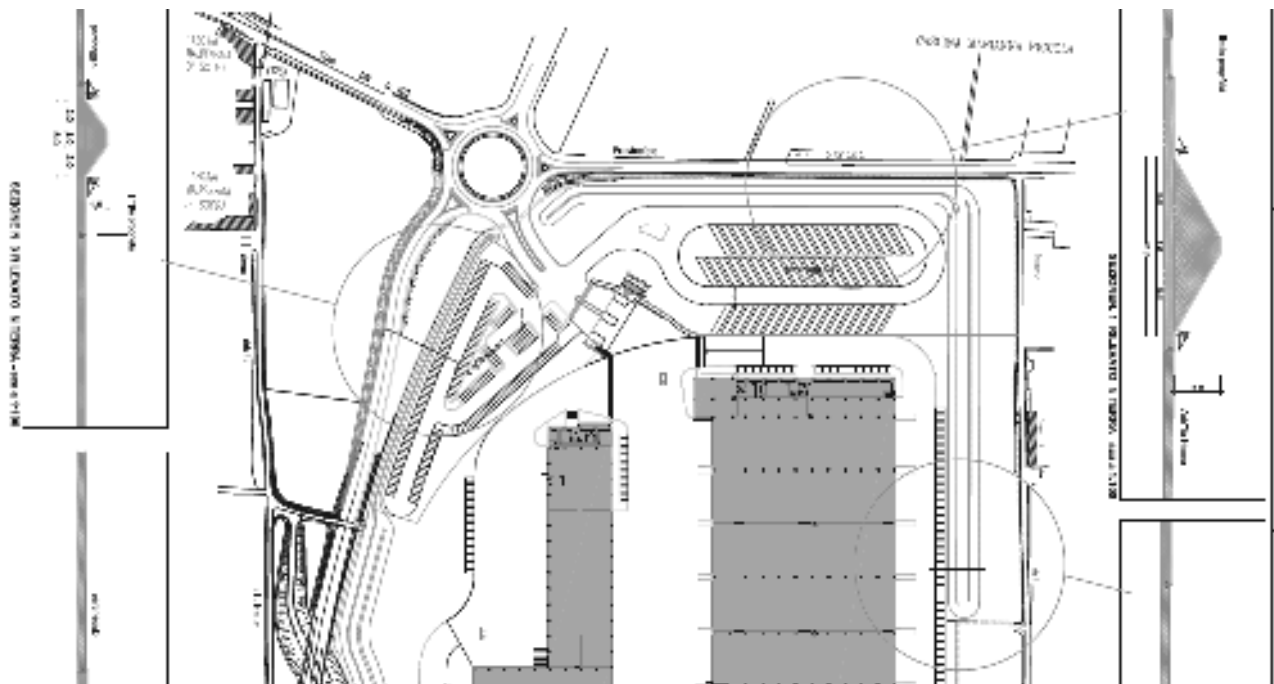


Figura 3 - Provvedimenti di mitigazione paesistica Polo logistico Italtrans

Il Rapporto ambientale della VAS odierna invece, nonostante la normativa inviti il proponente a prendere in considerazione gli studi ed esiti di altri progetti condotti sull'area con apposite valutazioni ambientali, non ne prende in considerazione utilmente alcuno; anzi, uno sì, lo studio del traffico redatto però nel 2012, prima che il progetto venisse realizzato, in quanto la VIA regionale è stata rilasciata nel 2013.

Il proponente a pag. 166 dell'Allegato al Rapporto Ambientale afferma invece – in modo sconcertante - che il dato sarebbe attuale, in quanto il polo è stato realizzato.

Poiché invece il polo è stato realizzato successivamente, il proponente doveva invece acquisire i monitoraggi in tema di traffico, ma non solo, prescritti dalla Regione a SIL s.r.l. (beneficiario della VIA regionale per il polo logistico) e, ove non sufficienti, procedere a rilievi autonomi con specifiche professionalità che non sono quelle di un architetto, e che comunque non sono esplicitate nei documenti quali autori, sicché le stime e le percentuali di incremento ipotizzate sono meri numeri privi di ogni fondatezza e serietà.

La presente nota viene anche inviata a Regione Lombardia perché dal sito SILVIA non risultano presenti tutti i monitoraggi previsti, affinché verifichi la puntuale ottemperanza delle prescrizioni del provvedimento di VIA, procedendo a sanzionare la società per il caso di inadempienza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 del D. lgs. 152/06, commi 3-5, per cui *“per la verifica dell’ottemperanza delle condizioni ambientali, il proponente, nel rispetto dei tempi e delle specifiche modalità di attuazione stabilite nel provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA o nel provvedimento di VIA, trasmette in formato elettronico all’autorità competente, o al soggetto eventualmente individuato per la verifica, la documentazione contenente gli elementi necessari alla verifica dell’ottemperanza. L’attività di verifica si conclude entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della documentazione trasmessa dal proponente.*

4. Qualora i soggetti individuati per la verifica di ottemperanza ai sensi del comma 2 non provvedano entro il termine stabilito dal comma 3, le attività di verifica sono svolte direttamente dall’autorità competente.

5. Nel caso in cui la verifica di ottemperanza dia esito negativo, l’autorità competente diffida il proponente ad adempiere entro un congruo termine, trascorso inutilmente il quale si applicano le sanzioni di cui all’articolo 29.”

E’ infatti evidente che la mancata messa a disposizione dei dati del monitoraggio lede la possibilità di agevole valutazione degli impatti cumulativi generabili anche dall’attuale trasformazione proposta.

Non solo, rispetto all’avvenuta realizzazione di tutte le infrastrutture che hanno ferito il territorio agricolo di Calcio, di cui il Rapporto Ambientale dà atto quasi a dimostrare l’esistenza di un contesto favorevole per una nuova infrastrutturazione e non già per la saturazione e la pesante compromissione dei valori ecologici, tradendo la funzione del R.A. e della VAS e confermando la distorsione metodologica e le aporie contenutistiche dei documenti a base della procedura.

Dovrà dunque procedersi a una riedizione degli studi, degli impatti e delle alternative anche sul punto, che consideri adeguatamente gli effetti delle emissioni, tutte ricadenti sui residenti, derivanti dall’impatto cumulativo di logistica, viabilità, stazione di servizio e parcheggio automezzi pesanti.

4. ASSENZA TOTALE DI ADEGUATA VALUTAZIONE PAESAGGISTICA.

Sconcerta la totale obliterazione della presenza dell’importante testimonianza storica della Cascina Malpensata, due cascine a dire il vero di cui una abitata, pure riconosciuta dagli strumenti urbanistici comunali come preesistenza storico culturale di particolare importanza.

Ebbene, la Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Bergamo e Brescia, rispetto al tema ‘paesaggio’ nel parere reso il 28.11.2019 prot. 19585 in fase di verifica di assoggettabilità ha evidenziato l’impatto enorme della struttura sull’antica cascina e sul contesto protetto del tipico paesaggio agrario lombardo come segue:

“Per quanto attiene al profilo paesaggistico, considerato che l’intervento propone: la conversione di un’area a destinazione agricola in una zona per distributori di carburanti con strutture commerciali e di servizio connesse all’attività stessa per una superficie complessiva superiore a 10.000 mq; la previsione non solo di un sensibile incremento di superficie edificabile, con trasformazione dell’intero comparto in superficie asfaltata, ma anche l’inserimento di un silo di altezza pari a 23,50 m di altezza, di notevole impatto anche a distanza; l’interruzione della continuità del paesaggio agricolo circostante ad est della strada provinciale 98 e l’interferenza visiva con un elemento notevole del paesaggio agricolo tradizionale quale l’attigua Cascina Malpensata, si ritiene che la proposta di variante al PGT sia critica, definendo previsioni di trasformazioni non congruenti con gli obbiettivi di sostenibilità richiamati anche nello studio di incidenza in relazione ai “paesaggi della vita quotidiana del territorio”.

Ciononostante, né nel R.A. né nell'allegato viene operata alcuna valutazione di questo impatto paesaggistico, e ciò nonostante il Rapporto Ambientale del PGT di Calcio valorizzi tale connotazione paesaggistica (pag. 96): *"a sud del fosso Bergamasco prosegue il paesaggio della pianura irrigua, caratterizzata da un intenso reticolo irriguo e dalla presenza di antiche cascine sparse nel contesto agricolo, nonché di strade campestri fiancheggiate da frange alberate"* ed esprima (pag. 120) molto chiaramente l'esigenza di tutela e di normazione apposita delle *"cascine e delle case sparse presenti sul territorio."*

Il documento di Piano prevedeva addirittura un apposito Piano Paesaggistico comunale per la miglior tutela dei nuclei antichi.

Ad ogni modo la Cascina Malpensata, di cui vi sono testimonianza storiche in antichissime carte, è sicuramente menzionata dal '700.

Come evidenzia la fotografia qui acclusa, trattasi di cascina lombarda a corte chiusa e pianta quadrangolare, pervenuta integra senza alterazioni o aggiunte significative. Il suo muro in sasso con modeste integrazioni in cotto, ne caratterizza la costruzione. Importante la porzione abitativa con antistante portico col piano superiore servito da balcone sotto portico a doppio accesso. Come di norma, le costruzioni per allevamenti e per le attività agricole, sono disposte su due fronti contrapposti. Particolare la presenza della "casa dei pavoni", costruzione specifica per l'allevamento di questi animali come in uso nel settecento. Nella prima metà del settecento se ne ipotizza la costruzione, come confermato da importanti riferimenti cartografici successivi, mentre la proprietà è certamente riferita ai Signori della Calciana, che sarà interessante identificare.



Figura 4 - Cortile interno cascina Malpensata Sopra

Si consideri anche che in ambito di pianificazione extra comunale emerge l'incongruenza con il PTCP per il quale si riscontra, per tale caso, un profilo di non integrazione programmatica.

Il PTCP non richiama (né all'art. 65 né all'art. 92 delle NdA, né ai nuovi artt. 23 e ss.) la possibilità in dette aree di prevedere una stazione di servizio come quella prospettata in progetto, come peraltro riconosciuto in relazione.

Anzi, nella tavola che individua la "Rete ecologica provinciale a valenza paesistica ambientale" ripresa anche dalla tav. 10 del PGT comunale, nel tratto in esame, tutta la striscia a confine con la SP 98 risulta "ambito lineare da riqualificare alla funzione ecologica con interventi naturalistici" e non certo con un impianto quale quello proposto.

Non appare accettabile l'argomentazione allusa in relazione per cui tale incompatibilità sarebbe superata dalla mancanza di interventi di tutela operati sino ad oggi.

L'oscuramento totale che realizzerebbe l'impianto e le sue strutture, prive di un rendering adeguato che lo contestualizzi non già con la strada, ma con il contesto paesaggistico pregiato rispetto al quale valutare le interferenze di torri e strutture alte sino a 20 metri e edifici produttivi, rende la VAS gravemente carente e il R.A. da rivedere, quanto meno alla luce della D.G.R. 3838/2006 e dei Criteri per l'esame dell'impatto paesistico dei progetti, per come disciplinati dalla D.G.R. n. VII/11045 dell' 8.11.2002 e dalla D.G.R. n. 9/2727 del 22 dicembre 2011.

Non soddisfa per nulla neppure il presunto accoglimento dell'osservazione della Soprintendenza citato alle pagine 76 e seguenti del Rapporto Ambientale datato 20 marzo 2020. Le uniche modifiche apportate a livello documentale sono state un'integrazione documentale fotografica (con una lettura breve e discutibile degli elementi del contesto paesaggistico, dove si opera una detrazione dei numerosi elementi paesaggistici significativi dell'intorno e che verrebbero così pesantemente eclissati quando non modificati, dal progetto proposto), e l'integrazione con dei rendering del tutto avulsi dal contesto, più simili a un catalogo di prefabbricati.

Per quanto riguarda la scarna e fuorviante relazione che accompagna la documentazione fotografica, non si concorda affatto sulle conclusioni a cui arriva l'estensore:

"Si tratta in definitiva di un contesto fortemente snaturato dei caratteri originari dove se da un lato sono ancora riconoscibili alcune strutture rurali antiche (seppure alterate nel rapporto con il contesto da nuovi fabbricati funzionali alle moderne pratiche agronomiche) e in parte la trama della centuriazione romana, il processo di depauperamento dei connotati paesaggistici e storico-culturali risulta palese.

La rete infrastrutturale, a sua volta, grazie alla realizzazione delle nuove arterie connesse alla A35 Bre.Be.Mi. ha frammentato il territorio in maniera sensibile."

Innanzitutto le fotografie sono state fatte in punti dove si vuol far emergere le conclusioni affrettate di cui sopra.

Analogamente i rendering proposti sono a tal punto avulsi dal contesto che mancano addirittura i riferimenti di paesaggio all'intorno, le visuali su luoghi sensibili: in primis la visuale dalla SS 98 verso il centro storico di Calcio dove svetta la famosa e "sofferta" (per i tempi lunghissimi della sua costruzione) cupola della chiesa di San Vittore (seconda per altezza in Lombardia dopo il Duomo di Milano); per non parlare della completa indifferenza del progetto rispetto alla visuale degli ampi spazi aperti agricoli dove il paesaggio è caratterizzato da elementi antropici quali la centuriazione leggibile dalla suddivisione dei campi, i fossati, le alberature in filare, i campi arati e a prato, le cascine tipiche della bergamasca, ecc..., elementi ignorati o molto sottovalutati nella scarna, per non dire assente, analisi del paesaggio. La roggia Marianna, che corre a confine sud della SP 102 liquidata nella sua presenza per il fatto che non rientra nell'area di intervento.

E' palese la contraddizione tra quanto rimarcato nel PTCP per questa fascia n.5 della "Bassa pianura" e sottolineato nel Rapporto Ambientale di verifica VAS, laddove si dice: *"Il quadro del paesaggio agrario prende in considerazione le aree del territorio che mostrano un'impronta di antropizzazione meno profonda: sono aree paesisticamente meritevoli per un intrinseco valore dei suoli."* E più avanti: *"Le classi di sensibilità del paesaggio "storico – culturale" sono calibrate su parametri quali l'interesse storico e simbolico, la composizione architettonica e lo stato di conservazione comprendendo anche i beni non segnalati nelle pubblicazioni e negli elenchi a disposizione. L'abitato di Calcio si è sviluppato principalmente nel nucleo centrale da cui è originato lo sviluppo più recente. È però da considerare che l'elemento abitativo tipico è contraddistinto dalle cascine sparse e da piccoli aggregati rurali ben percepibili nella loro integrità."*

In realtà, dalla SP 38 verso est e fino a tutto il rondò di intersezione tra la SP 102 e la SP 38 è, al momento, chiara la percezione del "tappeto" costituito dal pianeggiante territorio agricolo che introduce al borgo storico di Calcio, presidiato, quasi fosse una porta di accesso, dalla cascina Malpensata e accompagnato da un filare di piante.



Figura 5 - connotazione paesistica del luogo dell'insediamento.

Del resto la mitigazione dell'impatto sul paesaggio non ha potuto far altro che ridurre di "ben" 37 **cm** l'altezza di uno degli edifici, inserire una piantumazione tra il silo (con altezza 23,50 m) e la cascina contraddicendo così le attuali visuali aperte verso gli ampi spazi agresti, introducendo innaturali elementi vegetazionali per costituire una sorta di bosco (si rammenta che si può parlare di bosco se si supera l'estensione di almeno 2000 m² di superficie e una larghezza minima media di 20 m) ancora una volta avulso dal contesto agricolo circostante e foglia di fico rispetto ai volumi previsti sia per la loro ben superiore altezza – rispetto alla vegetazione – sia per la loro estensione in superficie. Del resto una struttura del genere, se venisse mascherata dalle strade, non riuscirebbe ad attrarre clienti.

Non a caso l'analisi della sensibilità paesistica comunale individua l'area di progetto nella classe 3 e le cascine immediatamente a confine in classe 4:

classe 3: è stata assegnata alle aree di valore paesistico, storico e ambientale diffuso, come riconoscimento di un valore e di una necessità di tutela di tali ambiti in quanto portatori di un'identità riconoscibile dal fruitore del paesaggio; si tratta di alcuni nuclei di antica formazione, di grandi aree agricole che si evidenziano per qualità ed omogeneità. Sono qui comprese anche aree di elevata percezione poste al limite del continuum urbanizzato ed ambiti urbani rappresentativi –

classe 4: sono le zone in cui i parametri della classe precedente sono più forti, con correlazione di elementi di pregio sia a livello visivo, che di fruizione, che di relazione intrinseca fra le componenti: è il caso degli ambiti che mantengono forte la loro integrità, la valenza paesistica e la biodiversità che un paesaggio diversificato riesce a conservare. In questa classificazione rientrano anche alcuni ambiti di valore storico culturale e beni vincolati. È stata assegnata tale classe al vasto sistema agricolo posto a sud che interessa il territorio comunale ed alle preesistenze storiche di pregio

Non c'è nulla nel nuovo progetto che riesca a dimostrare che le migliorie apportate, a seguito dei rilievi della Soprintendenza, riducano l'impatto sul paesaggio agricolo. Qualunque volume industriale in questa zona risulterebbe un'intrusione; e non è chiaro neppure, con la proposta di variante, se l'altezza è misurata dalla quota attuale del terreno che è ribassata di almeno un paio di metri rispetto alle sedi stradali.

Non a caso l'unico modo che è stato trovato per ridurre l'impatto dell'Italtrans sulla zona agricola verso est, ovvero verso la piana agricola che precede il nucleo abitato di Calcio, è stato quello di costituire collinette a mascheramento, riproducendo innaturali morfologie, sconosciute alle aree agricole della pianura bergamasca.

A parte cioè il polo Italtrans, comunque arretrato rispetto alle visuali pubbliche, intorno allo snodo tra AP 98 e SP102, gli spazi sono rimasti aperti, in particolare verso est e sud, con visuale libera sulle zone agricole.

Perché occupare con un intervento di simile impatto paesistico (per non dire degli altri impatti) un'area vergine, e non prevedere un'area di servizio simile dove già, purtroppo, è stato irrimediabilmente compromessa la qualità del paesaggio agrario, ovvero all'interno dell'area urbanizzata da Italtrans fornendo peraltro un'infrastruttura al servizio della stessa?

Per le aree agricole di salvaguardia che ricomprendono, oltre che l'area oggetto di Variante, anche l'area delle cascine Malpensata, il PGT prevede (artt.34.7 e seguenti) *“il mantenimento, il recupero e la valorizzazione del ruolo paesistico originario”*, nonché si prefigge, tra gli altri obiettivi, *“la tutela della fruizione visiva delle emergenze; in caso di interventi di qualsiasi natura, è opportuno garantire la percezione visiva delle emergenze geomorfologiche dai sentieri, dalle strade e dalle aree prative che le contornano; gli interventi ammessi devono garantire il mantenimento delle visuali e delle percettibilità verso i valori paesaggistici espressi dalle aree di rilievo, evitando occlusioni visuali; salvaguardia fisica e percettiva dei sistemi vegetazionali diffusi; gli eventuali ampliamenti dovranno essere oggetto di una verifica di compatibilità paesistica finalizzata ad evidenziare il grado di interferenza per intrusione (contrasto con il contesto) e/o occlusione (il nuovo edificio impedisce la percezione di parti significative dell'edificio storico); eventuali opere; anche di architettura paesaggistica, per mitigazione degli effetti delle condizioni del degrado”*. Ci si domanda come potrà essere recuperato il nucleo delle cascine rispettando questi nobili obiettivi, una volta realizzato in immediata adiacenza e in area agricola prativa una stazione di servizio per mezzi pesanti comprensiva di silos criogenico di 23 m, autolavaggio, impianto di depurazione, grandi parcheggi, volumi vari di servizio, forse mascherati da qualche siepe e alberatura? Che senso ha “disegnare” con un PGT o un PTCP il futuro sostenibile di un territorio quando lo si stravolge nel presente con interventi in Variante a spot che, nei fatti, non tengono conto di un minimo di coerenza con il futuro dell'intorno?



Figura 6 - visione di spazio aperto, a campo lungo, (vista dalla SP 102 verso nord ovvero dal tracciato storico dell'antica Mediolanum-Brixia che metteva in comunicazione Milano e Brescia passando da Covo e Calcio) tipico di questo tratto della pianura bergamasca che andrebbe persa: eclissata la cascina, il filare di platani, i prati e i campi. Perché perdere tanta bellezza?

5. MANCATI APPROFONDIMENTI IDROGEOLOGICI, TECNICI, DI IMPIANTI A RISCHIO DI INCIDENTE RILEVANTE, DI IMPATTO ACUSTICO. MANCATA APPLICAZIONE DEL D. LGS. 105/2015. CONSEGUENZE.

L'area oggetto di intervento è collocata in un contesto già urbanizzato e con presenza di infrastrutture, con presenza di funzioni produttive e di servizio (logistica, in adiacenza a ovest; area produttiva a nord-est in via Fermi – via Gramsci), residenziali (aree di Cascina Malpensata, Cascina Bonetti, Cascina Marianne Grandi con propaggini residenziali di recente insediamento) nonché attività agricole in serra di notevoli estensioni.

La compatibilità dell'intervento con il quadro circostante non ci pare ravvisabile, in particolare per gli aspetti viabilistico, acustico, urbanistico oltretutto per la presenza di un importante impianto di stoccaggio GNL

La scelta di non allacciarsi in rete ma di provvedere al servizio attraverso il rifornimento di gas naturale raffreddato allo stato liquido a -160° C, stipato in apposito contenitore cilindrico verticale con annesso impianto criogenico ha un impatto che non appare compatibile dal punto di vista paesaggistico e da quello della sicurezza con il contesto circostante

Ne' appare giustificata la scelta per motivi puramente di costi, stante la distanza della rete, come riportato in relazione.

Il GNL, ha le caratteristiche tipiche di una sostanza infiammabile, con la propensione ad incendiarsi ed eventualmente esplodere in determinate concentrazioni in volume con l'aria. In caso di rilascio accidentale, i vapori generati si comportano come una nube densa fino al momento in cui la temperatura della nube si innalza per mescolamento con l'aria.

Il caso specifico di un'area adibita a ricevimento, stoccaggio e rigassificazione del GNL, il Gas Naturale Liquefatto rientra nella categoria dei "Gas liquefatti estremamente infiammabili e gas naturale", le cui soglie, riportate in Allegato I parte 1 della direttiva in materia n. 96/82/CE e s.m.i. (recepita in Italia dal Dlgs n. 334/99 e s.m.i. sino al D. lgs. 105/2015), sono:

- 50 t per l'applicazione degli articoli 6 "Notifica" e 7 "Politica di prevenzione degli incidenti rilevanti" della direttiva (il gestore adempie solo ad una certa parte dell'insieme degli obblighi previsti).

In base al Decreto Legislativo 334/99 e s.m.i., Il gestore di un impianto con la presenza di quantità di GNL superiori a 50 t (ma inferiori a 200t), è soggetto agli adempimenti previsti dagli articoli 6 "Notifica" e 7 "Politica di prevenzione degli incidenti rilevanti".

- In particolare il gestore è tenuto a trasmettere la "Notifica" al Ministero dell'Ambiente, alla Regione, alla Provincia, al Comune, al Prefetto, al Comando provinciale dei Vigili del fuoco competente per territorio e al Comitato Tecnico Regionale o Interregionale del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco (CTR), per l'istruttoria tecnica 180 giorni prima dell'inizio della costruzione.

A livello di VAS, si deve tener conto degli artt. 14 e ss., che prevedono la necessità di evidenziare già nel Rapporto ambientale l'interferenza tra l'impianto e il tessuto circostante a fini di sicurezza, e l'art. 22 del d. lgs. 105/2015, che impone di:

"prevedere e mantenere opportune distanze di sicurezza tra gli stabilimenti e le zone residenziali, gli edifici e le zone frequentate dal pubblico,(24) le aree ricreative e, per quanto possibile, le principali vie di trasporto(25); b) proteggere, se necessario, mediante opportune distanze di sicurezza o altre misure pertinenti, le zone di particolare interesse naturale o particolarmente sensibili dal punto di vista naturale nonché gli istituti, i luoghi e le aree tutelati ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, che si trovano nelle vicinanze degli stabilimenti;

c) adottare, per gli stabilimenti preesistenti, misure tecniche complementari per non accrescere i rischi per la salute umana e l'ambiente".

Nessuna di queste analisi e considerazioni è interiorizzata dal Rapporto Ambientale, che deve dunque essere verificare la soglia, attraverso la capacità dei silos e degli altri impianti e non già solo in base alle dichiarazioni del proponente, e ciò per mano di un esperto del settore dei Rischi di Incidente Rilevante, come pure vanno coinvolti quali enti interessati il CTR, il Comando dei VV.FF. ed ISPRA.

La normativa di settore poi prevede che si debba, prima dell'attivazione del progetto, procedere a notifica, che deve contenere le informazioni che consentono di individuare le sostanze pericolose, la loro quantità e la loro forma fisica (GNL ed altre eventuali); o l'attività in corso o prevista dello stabilimento (terminale di bunkeraggio, stoccaggio e stazione di rifornimento di GNL); o l'ambiente immediatamente circostante lo stabilimento, e in particolare gli elementi che potrebbero causare un incidente rilevante o aggravarne le conseguenze.

Inoltre deve essere predisposta una "Scheda di informazione sui rischi di incidente rilevante per i cittadini ed i lavoratori", da trasmettere contestualmente agli stessi enti destinatari della notifica.

Nel caso di installazione ed esercizio di distributori di carburanti, e dei depositi di combustibili annessi, è prevista una specifica autorizzazione comunale dalla normativa di settore (.Dlgs n. 32/1998 e s.m.i.).

Di tutti questi elementi non troviamo trattazione nella relazione presentata che invece descrive il progetto come un "normale" distributore, facendo riferimento alla specifica normativa ma senza trattare il caso "particolare" dell'impianto di stoccaggio GNL.

In merito all'analisi di sostenibilità delle finalità della proposta progettuale (cap. 13 della relazione) tale analisi appare inficiata dalla scelta di comodo di non individuare una soglia assoluta di sostenibilità, ma di riferirsi ad una 'sostenibilità praticabile' che indaga unicamente le scelte della proposta progettuale nella loro capacità di introdurre elementi di mitigazione dei potenziali impatti, quasi non esistesse un contesto circostante cui riferirsi.

Pertanto tale parte nel caso di superamento della soglia, è da ripresentare, al fine di consentire al pubblico interessato il diritto di partecipazione informata previsto specificamente dall'art. 24 del D. lgs. 105/2015 che qui si riporta:

"Art. 24 - Consultazione pubblica e partecipazione al processo decisionale

1. Il pubblico interessato deve essere tempestivamente messo in grado di esprimere il proprio parere sui singoli progetti specifici nei seguenti casi:

a) elaborazione dei progetti relativi a nuovi stabilimenti di cui all'articolo 22 del presente decreto;
b) modifiche di stabilimenti di cui all'articolo 18, qualora tali modifiche siano soggette alle disposizioni in materia di pianificazione del territorio di cui all'articolo 22;

c) creazione di nuovi insediamenti o infrastrutture attorno agli stabilimenti qualora l'ubicazione o gli insediamenti o le infrastrutture possano aggravare il rischio o le conseguenze di un incidente rilevante secondo quanto stabilito dalle disposizioni in materia di controllo dell'urbanizzazione di cui all'articolo 22.

2. In caso di progetti sottoposti a procedura di valutazione di impatto ambientale, il parere di cui al comma 1 è espresso nell'ambito di tale procedimento, con le modalità stabilite dalle regioni o dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare secondo le rispettive competenze.

3. Per quanto riguarda i singoli progetti specifici di cui al comma 1, il Comune ove ha sede l'intervento, all'avvio, da parte del Comune medesimo o di altro soggetto competente al rilascio del titolo abilitativo alla costruzione, del relativo procedimento o al più tardi, non appena sia ragionevolmente possibile fornire le informazioni, informa il pubblico interessato, attraverso mezzi di comunicazione elettronici, pubblici avvisi o in altra forma adeguata, sui seguenti aspetti:

a) l'oggetto del progetto specifico;

b) se del caso, il fatto che il progetto è soggetto a una procedura di valutazione dell'impatto ambientale in ambito nazionale o transfrontaliero o alle consultazioni tra Stati membri ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera b);

c) i dati identificativi delle autorità competenti responsabili del rilascio del titolo abilitativo edilizio, da cui possono essere ottenute informazioni in merito e a cui possono essere presentati osservazioni o quesiti, nonché indicazioni sui termini per la trasmissione di tali osservazioni o quesiti;

d) le possibili decisioni in ordine al progetto oppure, ove disponibile, la proposta del provvedimento che conclude la procedura di rilascio del titolo abilitativo edilizio;

e) l'indicazione dei tempi e dei luoghi in cui possono essere ottenute le informazioni relative al progetto e le modalità con le quali esse sono rese disponibili;

f) i dettagli sulle modalità di partecipazione e consultazione del pubblico.

4. Per quanto riguarda i singoli progetti specifici di cui al comma 1, il Comune provvede affinché, con le modalità e secondo i termini di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, il pubblico interessato abbia accesso:

a) ai principali rapporti e pareri pervenuti all'autorità competente nel momento in cui il pubblico interessato è informato ai sensi del comma 3;

b) alle informazioni diverse da quelle previste al comma 3, che sono pertinenti ai fini della decisione in questione e che sono disponibili soltanto dopo che il pubblico interessato è stato informato conformemente al suddetto comma.

5. Il pubblico interessato può esprimere osservazioni e pareri entro 60 giorni dalle comunicazioni di cui al comma 3 e gli esiti delle consultazioni svolte ai sensi del medesimo comma 1 sono tenuti nel debito conto ai fini dell'adozione del provvedimento finale da parte del Comune o di altra amministrazione competente.

6. Il Comune, o altro soggetto competente al rilascio del titolo abilitativo alla costruzione, a seguito della conclusione del procedimento di cui al comma 1, mette a disposizione del pubblico attraverso mezzi di comunicazione elettronici, pubblici avvisi o in altra forma adeguata:

a) il contenuto del provvedimento finale e le motivazioni su cui è fondato, compresi eventuali aggiornamenti successivi;

b) gli esiti delle consultazioni tenute prima dell'adozione del provvedimento finale e una spiegazione delle modalità con cui si è tenuto conto di tali esiti.

7. Il pubblico deve avere l'opportunità di partecipare tempestivamente ed efficacemente alla preparazione, modifica o revisione di piani o programmi generali relativi alle questioni di cui al comma 1, lettere a) o c), avvalendosi delle procedure di cui all'articolo 3-sexies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Ove pertinente, il pubblico si avvale a tal fine delle procedure di consultazione previste per la formazione degli strumenti urbanistici. Nel caso di piani o programmi soggetti a valutazione ai sensi della direttiva 2001/42/CE si applicano le procedure di partecipazione del pubblico previste dalla suddetta direttiva."

Si ricorda infine che il Rapporto Ambientale dovrà valutare tutti possibili impatti sul progetto di eventi eccezionali sia antropici che climatici, quali eventi meteorologici estremi, avarie, guasti, evidenziandone i possibili impatti e le misure prese per governarli ed impedire conseguenze lesive per le matrici ambientali e della salute: ciò anche tenendo conto dei recenti episodi di tornado che hanno scoperchiato e abbattuto edifici di rilevanti dimensione e altezze: queste sono del resto gli obblighi della VAS, europei e nazionali: potrà essere utile al proponente consultare per la riedizione del Rapporto Ambientale le recenti Linee guida della Commissione UE per l'integrazione dei temi "Cambiamenti climatici" e "Biodiversità" nella Valutazione Ambientale Strategica, <https://ec.europa.eu/environment/eia/pdf/SEA%20Guidance.pdf>

In merito all'impatto acustico sarebbe da approfondire l'intera materia, perché appare sbrigativa l'affermazione per cui grazie all'applicazione delle BAT risulta ben controllabile rispetto alla qualità complessiva dell'area. Lo studio preliminare di impatto acustico (allegato solo alla fase di verifica VAS) si basa su rilievi fonometrici eseguiti tra le 20.00 e mezzanotte (quando il traffico sulle strade è ridotto rispetto agli orari di punta) e le conclusioni tratte non sembrano tener conto dei livelli diurni delle fonti di rumore già esistenti che vanno sommati a quelli presunti emessi dalla nuova attività.

Infine manca, quanto all'aspetto idrologico, la valutazione della falda ad elevata vulnerabilità e l'analisi dei possibili impatti sulla stessa, considerata l'attività di lavaggio dei mezzi pesanti, il rischio di sversamenti, e la presenza di pozzi a pochissima distanza, anche nella cascina Malpensata, ad uso irriguo. Parimenti deve essere ribadito l'obbligo e non già la facoltà di recuperare tutte le acque bianche, anche nel processo di lavaggio, ai sensi del R.R. 2/2006. Sconcerta infine che si accetti un'asseverazione dell'invarianza idraulica stesa da un geometra e non già da un geologo o da un ingegnere idraulico.

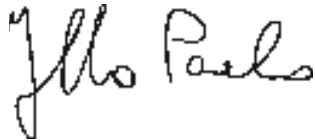
In conclusione, le associazioni chiedono che le proprie osservazioni vengano accolte o con parere negativo di VAS, o attraverso – in subordine – la doverosa riedizione del rapporto ambientale e il coinvolgimento degli enti pretermessi.

Distinti saluti

Paola Morganti
Italia Nostra – sez. Bergamo

Handwritten signature of Paola Morganti in black ink.

Paolo Falbo
Legambiente Serio e Oglio

Handwritten signature of Paolo Falbo in black ink.

Danilo Rossi
WWF Bergamo – Brescia

Handwritten signature of Danilo Rossi in black ink.